



## CITTA ' DI CASTELVETRANO

FORMAZIONE A DOMANDA DELL'ALBO UNICO DELLE PERSONE  
IDONEE ALL'UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE  
ART. 9 LEGGE 30/04/1999, N.120

### LA COMMISSIONE STRAOTRDINARIA

Visto che, ai sensi dell'art.1 della legge 8/3/1989, n. 95, come modificato dall'art. 9 della legge 30/04/1999, n.120, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 03/05/1999, ogni Comune della Repubblica è tenuto ad istituire un unico Albo delle persone idonee all'Ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentino apposita domanda;

Rilevato che, a tal fine, entro il mese di ottobre di ogni anno all'Albo Pretorio del Comune ed altri luoghi pubblici, deve essere affisso un apposito manifesto;

### INVITA

gli elettori che desiderino essere inseriti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale, a presentare domanda, entro il **30/11/2017** presso questo Comune.

Si precisa che l'inclusione del predetto albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- A) essere elettore del Comune;
- B) avere assolto gli obblighi scolastici.

Sono inoltre esclusi dalla funzione di scrutatore di seggio elettorale coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 23 del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi degli amministrazioni comunali, approvato con il D.P.R. 16/05/1960 n. 570, ed all'art. 38 del T.U. delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30/03/0957, n. 361\*.

Per il ritiro dei modelli di domanda e per ogni altra informazione, gli interessati possono rivolgersi al personale addetto all'Ufficio Elettorale comunale durante il normale orario di lavoro.

Castelvetro 05/10/2017 ,

p. La Commissione Straordinaria  
f.to Dott. Salvatore Caccamo

\*Ai sensi dell'art. 23 del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli Organi degli amministrazioni comunali e dell'art. 38 del T.U. delle leggi recanti **norme** per la elezione della Camera dei Deputati non possono esercitare le funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario le persone che appartengono alle seguenti categorie:

- a) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e delle telecomunicazioni e dei trasporti;
- b) gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;
- c) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- d) i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni addetti o comandati prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
- e) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.